

ALLEGATO C (Disciplinare)

Filiale di _____

_____, _____

Como

Spett.le

Liquidazione Giudiziale n. 25/2026 – Tribunale di

I.M.A. Industria Meccanica di Arosio S.p.A.
in persona della Curatrice dott.ssa Elena Mogroni
Como, via Mentana n. 19
PEC: lg25.2026como@pecliquidazionigiudiziali.it

Oggetto: garanzia bancaria autonoma a prima richiesta – corrispettivo delle Rimanenze di magazzino

PREMESSO:

(a) che la Liquidazione Giudiziale n. 25/2026 del Tribunale di Como, aperta nei confronti di I.M.A. Industria Meccanica di Arosio S.p.A. (di seguito il "**Venditore**"), ha indetto una procedura competitiva per la vendita del complesso aziendale esercente attività di produzione e lavorazione di materiali metallici (l' "**Azienda**"), ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, alle condizioni del "Disciplinare per la vendita del complesso aziendale" (il "**Disciplinare**");

(b) che _____ (di seguito l' "**Offerente**") presenta offerta irrevocabile di acquisto dell'Azienda nell'ambito della predetta procedura competitiva, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8.4, lett. b), del Disciplinare di corrispondere in tre rate trimestrali di pari importo il corrispettivo delle Rimanenze di magazzino, quantificato alla data del 30 giugno 2026 in Euro 1.681.615,00 e soggetto a ricalcolo ai sensi del medesimo art. 8.4 (il "**Corrispettivo**");

(c) che, ai sensi dell'art. 8.4 del Disciplinare, condizione essenziale della dilazione è la consegna della presente garanzia contestualmente alla presentazione dell'offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO, e formando le premesse parte integrante e sostanziale della presente garanzia (la "**Garanzia**"), Vi confermiamo quanto segue.

1. Rilascio. Su richiesta dell'Offerente, noi _____ – con sede in _____, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, R.E.A. _____, codice A.B.I. _____, iscritta all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, al n. _____ (nel seguito la "**Banca**"), e per essa la Filiale di _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, in qualità di _____ – garantiamo irrevocabilmente e incondizionatamente il puntuale e integrale adempimento degli obblighi di pagamento del Corrispettivo posti a carico dell'Offerente dall'art. 8.4 del Disciplinare, sino all'ammontare massimo di Euro 1.513.453,50 (unmilione cinquecentotredicimilaquattrocentocinquantatré/50) (l' "**Importo Massimo Garantito**").

2. Natura autonoma. La presente Garanzia è prestata quale contratto autonomo di garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni, ed è pertanto svincolata dalle vicende del rapporto sottostante. Le rinunce e le deroghe di cui agli articoli seguenti sono convenute in via cumulativa e per l'ipotesi in cui alla presente Garanzia dovessero comunque ritenersi applicabili, in tutto o in parte, le norme in materia di fideiussione.

3. Efficacia. La presente Garanzia è prestata a fronte delle obbligazioni di pagamento che sorgeranno a carico dell'Offerente ove questi risulti aggiudicatario dell'Azienda e sia stipulato il contratto di cessione. Qualora l'Offerente non risulti aggiudicatario, ovvero la vendita non si perfezioni per qualsiasi causa, la presente Garanzia perde efficacia e l'originale sarà restituito su richiesta dell'Offerente, previa dichiarazione liberatoria del Venditore.

4. Adeguamento dell'importo. Ove, all'esito del ricalcolo previsto dall'art. 8.4 del Disciplinare, il Corrispettivo risulti superiore all'importo posto a base della presente Garanzia, ci impegniamo, su richiesta dell'Offerente e senza necessità di alcun ulteriore consenso, a rilasciare appendice di adeguamento per la maggiore somma alle medesime condizioni della presente Garanzia.

ALLEGATO C (Disciplinare)

5. Presupposto dell'escussione. Resta espressamente inteso che, in caso di mancato o parziale pagamento anche di una sola delle rate del Corrispettivo, l'Offerente decade di diritto dal beneficio della dilazione ai sensi dell'art. 8.4 del Disciplinare e il Venditore potrà escutere la presente Garanzia per l'intero importo ancora dovuto, sino a concorrenza dell'Importo Massimo Garantito.

6. Pagamento a prima richiesta. Ci impegniamo irrevocabilmente, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., a pagare immediatamente l'intero importo indicato come dovuto, a fronte del ricevimento di una Vostra richiesta scritta nella quale sia dato atto del mancato pagamento, nei termini previsti, anche di una sola delle rate del Corrispettivo. Il pagamento sarà eseguito entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, mediante bonifico bancario sul conto corrente da Voi indicato nella richiesta medesima.

7. Irrilevanza delle contestazioni. Il pagamento sarà eseguito nonostante l'eventuale opposizione scritta dell'Offerente e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione da quest'ultimo sollevata a qualsiasi titolo.

8. Escussione parziale e riduzione. La presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo valida ed efficace per il residuo dell'Importo Massimo Garantito. L'Importo Massimo Garantito si riduce in misura corrispondente alle rate del Corrispettivo regolarmente pagate, esclusivamente a seguito di dichiarazione scritta del Venditore che ne attesti l'avvenuto pagamento.

9. Durata. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2028 e comunque non oltre la data, se successiva, corrispondente al decorso di sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del Corrispettivo. La richiesta di escussione trasmessa entro tale data conserva piena efficacia anche qualora il pagamento intervenga successivamente.

10. Deroghe e rinunce. In deroga all'art. 1939 c.c. la presente Garanzia è valida ed efficace anche qualora le obbligazioni garantite risultassero invalide. La Banca rinuncia espressamente e irrevocabilmente a far valere i diritti e le eccezioni di cui agli artt. 1945, 1955 e 1957 c.c., quest'ultimo anche con riguardo ai termini ivi previsti, restando la Garanzia efficace indipendentemente dal fatto che il Venditore abbia proposto o meno le proprie istanze contro l'Offerente entro i termini di legge.

11. Ulteriori rinunce. Rinunciamo espressamente a ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso o istanza nei Vostri confronti in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, ivi compresi, senza limitazione alcuna, quelli che l'Offerente possa avere a qualsiasi titolo nei Vostri confronti.

12. Vicende della procedura e incedibilità. La presente Garanzia conserva piena efficacia nei confronti del Venditore indipendentemente da ogni vicenda della procedura di liquidazione giudiziale, ivi compresi la sostituzione della Curatrice e ogni provvedimento di chiusura, e potrà essere escussa da chi ne abbia titolo secondo la legge. La Banca non potrà cedere né trasferire a terzi la propria posizione senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

13. Spese. Le spese e i costi relativi alla presente Garanzia sono interamente a carico dell'Offerente.

14. Comunicazioni. Tutti gli avvisi e le comunicazioni previsti dalla presente Garanzia dovranno essere effettuati per iscritto e trasmessi mediante PEC ai seguenti indirizzi, ovvero agli altri recapiti successivamente comunicati per iscritto dalle parti interessate:

(a) quanto all'Offerente, _____;

(b) quanto al Venditore, lg25.2026como@pecliquidazionigiudiziali.it;

(c) quanto alla Banca, _____.

15. Legge applicabile e foro. La presente Garanzia è regolata dal diritto italiano e deve essere interpretata in conformità ad esso. Il Tribunale di Como avrà competenza esclusiva su tutte le controversie nascenti dalla presente Garanzia, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione.

Il Direttore

.....